



CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER ATTIVITÀ PODISTICA

Domanda

*Vi scrivo per avere un chiarimento in merito alla partecipazione ad una mezza maratona. Gli organizzatori, a seguito del mio invio del pagamento fidal giornaliero per non tesserati e del certificato medico per attività agonistica, sostengono, in buona fede, che il certificato che ho presentato non è valido per il tesseramento giornaliero; ciò in quanto l'articolo 12 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni dispone che "La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica **all'atletica leggera** che dovrà essere conservato agli atti della Società, la cui scadenza corrisponde alla validità del cartellino gare rilasciato". Il certificato che ho inviato io, invece, indica la pratica del PODISMO...ora, mi sembra naturale che, partecipando ad una mezza maratona, lo sport è quello del podismo, che rientra nell'attività dell'atletica leggera. Potreste farmi sapere (in tempi brevi data la scadenza ravvicinata della competizione...), se la mia interpretazione è valida oppure se l'organizzazione farebbe bene ad escludermi (cosa che non mi è successa in altre competizioni...), in base alla loro stretta interpretazione?*

Risposta

Purtroppo questo problema ritorna alla ribalta fin troppo frequentemente, tanto da averci indotto, dopo inutili tentativi fatti direttamente con i Centri autorizzati di alcune Regioni, ad interessare la Commissione del Ministero della Salute sul tema. In caso di partecipazione occasionale a gare su strada la FIDAL prevede, appunto per soggetti non tesserati, il cartellino di partecipazione giornaliero. In molte occasioni come questa, è capitato di ritrovarsi, sulla certificazione sanitaria, con il termine di "podismo", anziché quello proprio di "atletica leggera". Diverse definizioni sono state usate altre volte, come ad esempio "corsa" oppure "campestre". Tale termine non ha corrispondenza con le discipline sportive presenti negli elenchi normativi, in riferimento al tipo di visita di idoneità cui devono sottoporsi atleti dei vari sport; oltretutto tali elenchi sono stati aggiornati nel 2008 da CONI e Ministero della Salute, in relazione alla età di accesso alla attività agonistica nelle singole discipline sportive.

Il DM 18.02.1982 su Norme per la tutela della attività sportiva agonistica cita:

"Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte del-

l'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza".

Teoricamente una certificazione "potrebbe" essere richiesta anche individualmente ai centri autorizzati, ma la prescrizione della conservazione del certificato presso la "società sportiva di appartenenza" ha reso relativamente ambiguo il problema, gravandolo di responsabilità.

In alcune Regioni è stato conseguentemente previsto che la richiesta di visita specialistica medico sportiva al centro autorizzato, ai fini della idoneità agonistica, venga fatta dalla stessa Società sportiva. Sono all'uopo stati predisposti dei moduli di richiesta specifici, a firma del Presidente di Società, così come è stato previsto che non si possa fare richiesta prima dei trenta giorni dalla scadenza della precedente certificazione.

Ciò è per certi versi un po' singolare, dal momento che un atleta formalmente potrebbe essere tesserato soltanto dopo aver ricevuto un certificato di idoneità, e pertanto fino a quel preciso momento, lo stesso atleta non è un tesserato di quella Società, che pertanto non potrebbe fare formale richiesta di visita.

Lo scopo del deliberatore regionale, però, è stato probabilmente quello di razionalizzare la tempistica delle visite di idoneità, ed oltretutto, obbligando alla presentazione del certificato in scadenza o scaduto, di evitare doppioni di visite nel medesimo anno di validità di una certificazione.

In particolare, però, il fine principale è stato quello di prevenire che atleti recatisi autonomamente a visita, e giudicati non idonei in un centro, si rechino sempre autonomamente in un altro centro per ottenere l'idoneità. Evento purtroppo non infrequente.

Infatti, sempre il DM del 1982 prevede che l'eventuale esito negativo di una visita venga comunicato non soltanto, e con diagnosi all'interessato ed al competente ufficio regionale, ma anche, e senza diagnosi, alla Società sportiva di appartenenza.

Pertanto, il coinvolgimento della Società sportiva nella richiesta di visita, e nella informazione dell'eventuale esito negativo, impedirebbe una visita in altro centro (la Società non potrebbe richiederla), ed eviterebbe altresì che un certificato negativo diventi occasionalmente positivo: tutto ciò ai fini della tutela della salute del soggetto.

In caso di esito negativo della visita di idoneità, è infatti consentito soltanto il ricorso ad apposita Commissione regionale entro 30 giorni.

Il medico risponde

dottor Giuseppe Fischetto

In qualche Regione i medici delle strutture autorizzate sottopongono egualmente a visita specifica per attività sportiva agonistica l'aspirante atleta che ne faccia richiesta autonoma, rilasciando la certificazione corretta.

In altre Regioni, invece, supportati da alcune Circolari regionali, in assenza di richiesta di un Presidente di Società, pur sottoponendo egualmente l'atleta a visita, viene rilasciata soltanto una certificazione aspecifica (podismo, appunto, in caso di corse su strada), salvo poi rettificare la terminologia, ed usare successivamente il modello certificato ufficiale e numerato di quella Regione, e la dizione corretta (atletica leggera nel nostro caso), al ricevimento della richiesta del presidente di una Società.

Nelle situazioni di cartellino di partecipazione gare, la Società organizzatrice autorizza a partecipare, soltanto a quella specifica manifestazione (corsa su strada, corsa campestre o corsa in montagna), soggetti non preventivamente tesserati con altra Società sportiva, e lo può fare solamente dietro presentazione di un certificato di idoneità alla attività sportiva di "atletica leggera", conformemente alle tabelle Ministeriali.

"Premesso che ciascuna Società organizzatrice, in quanto associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla Federazione, può tesserare alla FIDAL tutti coloro che

desiderano avere un rapporto organico con la Società stessa, ed avere pertanto la possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni dell'anno agonistico di tesseramento" (regolamento FIDAL), la stessa Società organizzatrice può comunque rilasciare il "cartellino di partecipazione gara" singolo, sempre con l'obbligo di conservare agli atti il certificato valido.

Per quanto apparentemente il termine podismo possa assimilarsi alla corsa, che è parte di atletica leggera (ma non tutto), l'organizzatore formalmente non può accettare una documentazione non conforme, salvo assumersene la responsabilità.

In futuro, probabilmente, nella speranza di chiarimenti ministeriali e regionali, il problema potrà essere affrontato con maggiore facilità ed operatività da parte degli atleti, e minor responsabilità degli organizzatori.

Restano sempre validi il consiglio di praticare attività agonistica in modo organizzato all'interno di una Società sportiva, fatto che consente una pratica sportiva certamente più regolare e l'incoraggiamento ad una attività motoria più controllata dal punto di vista della salute e della prevenzione. La "corsa della domenica" si è statisticamente dimostrata molto più a rischio di eventi avversi, rispetto alla attività controllata e svolta con regolarità.

